

L'azione diretta, nelle diverse polizze sanitarie

1

Polizza di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi propri della struttura sanitaria

- Prevista dall'articolo 10, comma 1, legge 24/2017 e dall'articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 232/2023
- È tenuta a stipularla la struttura sanitaria (in alternativa alle "misure analoghe")
- Ammessa l'azione diretta

2

Polizza di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi del personale dipendente, in veste di ausiliario della struttura sanitaria

- Prevista dall'articolo 10, comma 1, legge 24/2017 e dall'articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 232/2023
- È tenuta a stipularla la struttura sanitaria (in alternativa alle "misure analoghe")
- No all'azione diretta

3

Polizza di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi del libero professionista autonomo in veste di ausiliario della struttura sanitaria

- Prevista dall'articolo 10, comma 1, legge 24/2017 e dall'articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 232/2023
- È tenuta a stipularla la struttura sanitaria (in alternativa alle "misure analoghe")
- No all'azione diretta

4

Polizza di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi del libero professionista che ha assunto un'obbligazione

contrattuale con il proprio paziente

- Prevista dall'articolo 10, comma 2, legge 24/2017 e dall'articolo 3, comma 2, decreto ministeriale 232/2023
- È tenuto a stipularla il sanitario esercente la libera professione
- Ammessa l'azione diretta

5

Polizza a copertura dei danni causati dall'operatore sanitario per colpa grave, in caso di rivalsa della struttura

- Prevista dall'articolo 10, comma 3, legge 24/2017 e dall'articolo 3, comma 3, decreto ministeriale 232/2023
- È tenuto a stipularla il professionista esercente la professione sanitaria
- No all'azione diretta

6

Polizza a copertura dei danni causati dall'operatore sanitario, in caso di rivalsa dell'assicuratore

- Prevista dall'articolo 10, comma 3, legge 24/2017 e dall'articolo 3, comma 3, decreto ministeriale 232/2023
- È tenuto a stipularla l'esercente la professione sanitaria
- No all'azione diretta

7

Polizza a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi dell'ausiliario della struttura

- Nessun obbligo: è una facoltà, in capo all'esercente la professione sanitaria
- No all'azione diretta